



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo
Luca
Renato
Giancarlo
Marialuisa
Oscar
Antonio
Elena
Fabio
Massimo
Renzo
Flavio
Stefano Antonio

Galan
Zaia
Chisso
Conta
Coppola
De Bona
De Poli
Donazzan
Gava
Giorgetti
Marangon
Tosi
Valdegamberi

Deliberazione della Giunta

n. **3905 del 13 dicembre 2005**

Segretario

Antonio

Menetto

OGGETTO: Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi. Linee guida d'applicazione regionale.

L'Assessore alla Tutela del Consumatore, Sicurezza Alimentare e Servizi Veterinari, Elena Donazzan, di concerto con l'Assessore alle Politiche dell'Agricoltura, Luca Zaia e con l'Assessore alle Politiche Sanitarie, Flavio Tosi, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 967 del 21 marzo 2000 ha stabilito delle procedure operative per il riconoscimento e la registrazione di impianti per la produzione di alimenti zootecnici contenenti additivi, in attuazione del Decreto Legislativo 123/99.

Successivamente il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno approvato il Regolamento 183/2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi, modificando in parte la Direttiva 95/69 che era stata recepita nell'ordinamento nazionale dal citato Decreto Legislativo 123/99. Tale Regolamento, entrato in vigore il giorno 8 febbraio 2005, introduce inoltre nuovi obblighi, in particolare per i produttori primari, che in precedenza non rientravano nel campo di applicazione della normativa comunitaria.

L'obiettivo principale della nuova norma, che si affianca ai nuovi regolamenti comunitari del "pacchetto igiene", è di garantire la sicurezza dei mangimi e, secondo il principio di qualità "dal campo alla tavola", raggiungere un livello più elevato di protezione del consumatore nel contesto della sicurezza alimentare.

Infatti in sede comunitaria è emersa la necessità di un nuovo strumento legislativo per:

- garantire la sicurezza di ogni genere del mangime;
- assicurare che tutte le imprese del settore operino conformemente ai principi igienici codificati dalla Comunità Europea;
- migliorare la rintracciabilità delle materie prime e dei mangimi.

Il citato Regolamento entra in applicazione dal 1 gennaio 2006, abrogando la Direttiva CE n.95/69 e prevede delle misure transitorie a partire dalla sua entrata in vigore.

Per evitare eventuali difformità interpretative della normativa e consentire una omogenea applicazione in tutto il territorio regionale, si ritiene opportuno emanare delle linee guida regionali che disciplinino le procedure previste per la fase transitoria, fino al

2006, ed i successivi riconoscimenti e registrazioni degli impianti obbligatori a partire dal 1 gennaio 2006.

Il presente provvedimento modifica parzialmente le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 967 del 21 marzo 2000, abrogando ogni riferimento al D.Lgs.123/99 ed integra la normativa regionale ai sensi di quanto previsto dal Reg. (CE) 183/2005.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione Regionale e Statale;

VISTA la Legge 15 febbraio 1963, n. 281 "Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Direttiva 98/51/CE della Commissione, del 9 luglio 1998, che stabilisce alcune misure di applicazione della Direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;

VISTO il D.P.R. 228/92 "Regolamento di attuazione delle Direttive CEE 70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153, 91/248 e 91/249, relative agli additivi nell'alimentazione per animali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Direttiva 96/51/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la Direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;

VISTO il D.Lgs. 123/99 in materia di riconoscimento e registrazione di stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione;

VISTO il D.P.R. 433/01 che attua le Direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali;

VISTA la D.G.R. n. 976 del 21.3.2000 che definisce le procedure attuative del D.Lgs. 123/99 e con la quale si incarica la Direzione Regionale per la Prevenzione di determinare con specifiche note esplicative l'applicazione operativa del citato D.Lgs. 123/99, anche in conformità a successive indicazioni Ministeriali;

VISTO il Regolamento (CE) 178/2002 "che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare";

VISTO il Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

DELIBERA

1. di approvare il documento di linee guida d'applicazione regionale del Regolamento (CE) 183/2005 e le relative schede allegate (**Allegato A**), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di demandare al Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare l'adozione di tutti gli atti relativi all'attuazione di detto provvedimento;
3. di demandare al Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare l'adozione di tutti gli atti relativi alle eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie all'Allegato A di cui al precedente punto 1, nel rispetto dei principi fondamentali del Reg. (CE) 183/2005.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan